

## Introduzione

«La tecnica, propriamente la tecnologia, nata come alleata della scienza per soccorrere l'uomo, oggi non è più strumento: grazie all'uomo, diventato demiurgo di se stesso, essa è protesi che supera e perfeziona l'uomo e la natura. Mostrando tutto il suo potere e le sue potenzialità, la tecnologia va a intaccare e invadere gli stessi domini della natura: dalla genetica e dalle neuroscienze all'Intelligenza Artificiale, fino a consegnarci un uomo competitivo con la macchina, combinato con la macchina, aumentato dalla macchina. E anche minacciato dalla macchina»<sup>1</sup>. Quanto riportato permette di comprendere appieno la pervasività della tecnologia. Essa non solo coinvolge ormai la quasi totalità degli aspetti delle nostre vite, ma spesso giunge anche a imporsi nella fase successiva alle stesse. Grazie ad essa, infatti, i nostri dati permarranno anche dopo la nostra morte. Si assiste, infatti, «ad uno sdoppiamento [dell'identità] tra le sue componenti più intime e personali (il cd. nucleo duro della matrice identitaria), come tali intrasmissibili, e quelle ulteriori componenti (cd. informazionali) che attengono ad aspetti relazionali della vita del soggetto e che, una volta digitalizzate – conformate cioè alla circolazione nell'ambiente digitale -, si oggettivizzano diventando [...] trasferibili sia *inter vivos* sia *mortis causa*»<sup>2</sup>. Obiettivo primo del presente lavoro è, dunque, quello di indagare, riprendendo il summenzionato concetto di «uomo aumentato dalla macchina», questa nostra nuova “dimensione”, in particolare quella attinente alla sfera virtuale post mortale, che pare ad oggi non essere incisa dal venir meno della persona fisica nella realtà fenomenica. Indagine che verrà

---

<sup>1</sup> I. DIONIGI, *Osa sapere – Contro la paura e l'ignoranza*, Milano, 2019, pp. 48 – 49

<sup>2</sup> A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online in Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2021, p. 10

condotta cercando di passare dal “reale” al “virtuale”. Dapprima, infatti, si analizzeranno categorie giuridiche già conosciute e familiari, come quella del patrimonio e dei beni che lo compongono. Essi costituiranno la base per poter poi ragionare in termini, speculari, di patrimonio e beni digitali. Ad essi si affiancherà, poi, anche la trattazione delle relazioni contrattuali che si possono instaurare nel mondo digitale. Rispetto a tutte queste categorie (patrimonio, beni e contratti) digitali, si vaglierà poi la possibilità di aversene una trasmissione a causa di morte, anche attraverso l’analisi di vicende giurisprudenziali e della disciplina positiva posta in materia. Ancora, si sa che la tecnologia ed il suo avvento hanno avuto il pregio di avvicinare e rendere prossimo ciò che un tempo era distante: pertanto, tenendo doverosamente in considerazione l’interconnessione anche tra ordinamenti giuridici, si valuteranno le scelte che legislatori diversi hanno adottato in Paesi diversi per regolamentare (o, al contrario, non regolamentare) detto fenomeno successorio. Infine, si prenderanno in considerazione gli strumenti di cui il singolo può in concreto avvalersi per disporre della propria eredità digitale. Si è fatto cenno poc’anzi alla pervasività della tecnologia e a dimostrazione della stessa si vedranno anche, in conclusione, gli influssi della stessa su strumenti giuridici tanto antichi quanto, ad esempio, il testamento. In particolare, si ipotizzerà come esso potrà mutare ed adattarsi alle nuove esigenze dettate dal progresso, appunto, tecnologico.

# Capitolo I

## Il patrimonio digitale

*1. La nozione di patrimonio – 2. Il patrimonio digitale – 3. I beni digitali – 3.1. La nozione – 3.2. Classificazioni – 4. L’account*

### *1. La nozione di patrimonio*

L’espressione “successione a causa di morte” indica il subentrare, alla morte di un individuo, di altra persona nella situazione giuridico-patrimoniale che aveva il defunto<sup>3</sup>. Infatti, «all’ereditando [...] è costituzionalmente (art. 42, ult. cpv., Cost.) riconosciuto il diritto di disporre liberamente di parte del patrimonio; nondimeno, il solidarismo familiare richiede che l’ordinamento giuridico ne riservi una parte ai congiunti più stretti [...]»<sup>4</sup>, pertanto è così soddisfatto anche l’interesse dei prossimi congiunti alla trasmissione familiare della ricchezza. Ancora, è compiuto anche un interesse di carattere economico, politico e

---

<sup>3</sup> G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, X edizione, Milano, 2020, p. 3

<sup>4</sup> A. MUSTO, *Studio n. 416-2012/C – La circolazione mortis causa dei “rapporti giuridici in via di formazione” e dei “rapporti preliminari a parziale indeterminazione soggettiva”*, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato ([https://notariato.it/it/ufficio\\_studi/studio-n-416-2012c-la-circolazione-mortis-causa-dei-rapporti-giuridici-di-formazione-e-dei/](https://notariato.it/it/ufficio_studi/studio-n-416-2012c-la-circolazione-mortis-causa-dei-rapporti-giuridici-di-formazione-e-dei/)) cita G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, III, edizione, Torino, 2005, p. 26

sociale, permettendo, tale meccanismo, che i beni del defunto non divengano *res nullius*<sup>5</sup> o dello Stato. Si devono anche segnalare gli interessi dei creditori e dei terzi che, rispettivamente, vedono in tal modo garantito il loro credito e che vedono scongiurati potenziali pregiudizi che potrebbero derivare dalla successione. Pertanto, la previsione di un siffatto meccanismo consente sì di soddisfare tale pluralità di interessi, ma, preminentemente, ad emergere è l'interesse del *de cuius* alla destinazione *post mortem* del suo patrimonio.

Il termine “patrimonio” è utilizzato per indicare, genericamente, il complesso dei beni che una persona possiede. In senso giuridico, però, la portata di tale prima definizione viene ristretta, essendo considerato come “patrimonio” «il complesso dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto»<sup>6</sup>. Viene quindi in rilievo una importante caratteristica: quella del carattere economico che deve connotare i rapporti di cui il soggetto è titolare. È infatti su tali rapporti che spesso viene posta l'attenzione in relazione al profilo successorio. Ciò in virtù di uno dei tre fondamentali principi che reggono il sistema delle successioni nel nostro ordinamento, così come si è evoluto nel tempo e pertanto come configura attualmente. Primo fra tutti, viene in rilievo il principio della cosiddetta patrimonialità della successione ereditaria, in virtù del quale sono oggetto di devoluzione *mortis causa* solo i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale facenti capo al defunto<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> «Se i diritti si estinguessero, una quantità enorme di *res nullius* diverrebbe possibile oggetto di occupazione, aprendo la via a ingiustificate cause di arricchimento generico con una lotta per l'appropriazione dei beni relitti. Se si estinguessero le obbligazioni, il creditore verrebbe oltremodo danneggiato e l'economia generale ne riceverebbe gravi contraccolpi» A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 2001, Padova, XLI ed., p. 855

<sup>6</sup> A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato* a cura di F. Anelli e C. Granelli, XXIV ediz., Milano, 2019, p. 197

<sup>7</sup> G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa* in *Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2022, p. 60

Ne consegue che «la successione si attua esclusivamente *nel* patrimonio, ossia in quel fascio di rapporti giuridici aventi contenuto economico o comunque suscettibili di valutazione economica, ricollegabili al *de cuius* quale centro di imputazione soggettiva»<sup>8</sup>.

Stando a tale affermazione, non rientrerebbero quindi nel novero della successione a causa di morte quei diritti di carattere non patrimoniale e dunque intrasmissibili per via del loro carattere personale, quali i diritti della personalità, che normalmente si estinguono alla morte del loro titolare<sup>9</sup>. Si tratta tuttavia di un'impostazione che conosce talora importanti eccezioni<sup>10</sup>, tant'è che è bene ricordare sin da subito come possano venire in rilievo ed assumere importanza anche rapporti e beni di natura non patrimoniale. Con riferimento ai beni, è possibile pensare, a titolo esemplificativo, a scambi di corrispondenza, riproduzioni fotografiche effettuate a fini personali e via dicendo. Si vedrà, infatti, un'ordinanza resa dal Tribunale di Milano<sup>11</sup>, con la quale è stata concessa tutela cautelare atipica ai ricorrenti allo scopo di consentire loro l'accesso all'*account iCloud* del *de cuius* col fine ulteriore di recuperare beni quali riproduzioni video e fotografiche, di valore, appunto, affettivo. Talora può anche accadere che la natura patrimoniale e quella non patrimoniale coesistano in seno ad uno stesso bene: nell'esemplificare, la mente corre

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato* a cura di F. Anelli e C. Granelli, XXIV ediz., Milano, 2019, p. 124

<sup>10</sup> G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa* in *Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2022, pp. 61 e ss. – Tra le eccezioni menzionate dall'Autore viene qui in rilievo l'eccezione data dalla trasmissibilità a causa di morte di posizioni giuridiche non patrimoniali. Sul punto, si veda anche A. PALAZZO – A. SASSI, *Trattato della successione e dei negozi successori*, Volume I, Torino, 2012, pp. 83 e ss.

<sup>11</sup> Trib. Milano, 10 febbraio 2021

ad uno strumento ai più familiare, vale a dire *l'account* di posta elettronica<sup>12</sup>.

Accanto a tale primo fondamentale principio, trovano spazio i principi dell'unità e della universalità della successione ereditaria. Il principio dell'unità della successione postula che i beni del patrimonio del *de cuius* sono soggetti ad un'unica disciplina avente ad oggetto la loro trasmissione a causa di morte<sup>13</sup>. Ciò significherebbe che «il diritto ereditario esibisce una tendenziale indifferenza e neutralità rispetto all'origine e alla natura dei diritti oggetto di delazione, i quali, salvo diversa manifestazione di volontà da parte del *de cuius*, devono essere destinati ai chiamati individuati dalle regole sulla successione legittima»<sup>14</sup>. Infine, in virtù del principio dell'universalità, l'oggetto del trasferimento *mortis causa* a eredi e legatari è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici di carattere patrimoniale del *de cuius* che non si estinguono con la morte del loro titolare<sup>15</sup>. Il riferimento è quindi ai diritti assoluti, ai diritti di credito e ai rapporti contrattuali di cui il *de cuius* era parte.

*Breviter*, secondo il tradizionale diritto successorio, sono oggetto di devoluzione *mortis causa* solo i rapporti giuridici aventi carattere patrimoniale e che non siano inscindibilmente connessi alla persona del

---

<sup>12</sup> Esempio tratto da G. RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contratto e Impresa*, n. 1/2019

<sup>13</sup> Come ricordato da G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa in Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2022, pp. 61 e ss. anche questo principio conosce alcune deroghe, relative alle ipotesi di «vocazioni in beni determinati o in complessi di beni che *frantumano* l'unitarietà della successione in quanto disciplinate dalla legge con norme speciali rispetto al diritto comune delle successioni».

<sup>14</sup> . MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa in Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2022, pp. 57 - 58

<sup>15</sup> Anche in questo caso, viene ricordata una deroga al principio in G. MARINO, *Mercato digitale e sistema delle successioni mortis causa in Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2022, pp. 61 e ss. in virtù della quale si ha «l'esclusione di talune situazioni giuridiche soggettive dalla massa ereditaria» per via del loro carattere personale o personalissimo.

loro titolare.<sup>16</sup> Di conseguenza, sono trasmissibili a causa di morte i diritti assoluti che non si estinguono con la morte del titolare, quali il diritto di proprietà, di superficie e di enfiteusi, e i rapporti contrattuali, di carattere non personale e non fiduciario, di cui l'ereditando era parte, sia dal lato attivo sia dal lato passivo. Al contrario, ma parallelamente, sono insuscettibili di cadere in successione i crediti e i rapporti che, pur presentando il carattere della patrimonialità, per loro natura siano strettamente personali, come diritti reali quali uso, abitazione e usufrutto, i quali sono, tra le altre cause, destinati a estinguersi alla morte del loro beneficiario.

Da ultimo, come già accennato, vengono in rilievo i diritti cosiddetti personalissimi, i quali, data la loro stessa natura, non possono essere oggetto di trasmissione alcuna, né *inter vivos* né *mortis causa*. Si tratta, infatti, di diritti quali il diritto alla vita e all'integrità fisica, il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla riservatezza, all'oblio e all'identità personale, alcuni dei quali, lo si può intuire, vengono spesso in rilievo non solo con riferimento alla tradizionale vicenda successoria, ma anche con riferimento alla successione nel patrimonio digitale.

Quanto sinora tratteggiato corrisponde dunque all'attuale configurazione del nostro sistema successorio, il quale «benché si fondi su alcuni principi basilari rimasti immutati nel tempo, per alcuni dei quali è riconoscibile una derivazione diretta da istituti del diritto romano»<sup>17</sup> ha conosciuto e sta conoscendo alcuni mutamenti. Attualmente, infatti, come già accennato in precedenza, la sfida che viene posta al giurista è quella di comprendere, innanzitutto, quali fra i cosiddetti nuovi beni che ci

---

<sup>16</sup> AA. VV., *Diritto Privato* a cura di U. BRECCIA, Tomo terzo, Milano 2003, p. 1192

<sup>17</sup> A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato* a cura di F. Anelli e C. Granelli, XXIV ediz., Milano, 2019, p. 1305

circondano siano suscettibili di essere inquadrati nelle tradizionali categorie del diritto delle successioni e, di conseguenza, di cadere in successione.

## 2. *Il patrimonio digitale*

Col tempo, infatti, la varietà della composizione del patrimonio di un soggetto è andata (e probabilmente, ancora, andrà) estendendosi, in particolare anche grazie all'evoluzione tecnologica e digitale. Per richiamare l'esempio poc'anzi reso circa la corrispondenza, allo scambio epistolare cartaceo è andato aggiungendosi (o forse ad esso direttamente e del tutto sostituendosi), quello virtuale, *online*, ossia in formato digitale.

Infatti, alle nozioni sopra citate, l'evoluzione tecnologica che connota il periodo storico in cui stiamo vivendo ha fatto sì che se ne affiancasse una ulteriore: quella di patrimonio digitale<sup>18</sup>. In merito, va sin da subito segnalato, come diversi Autori<sup>19</sup> siano concordi nell'affermare che quello di patrimonio digitale è un concetto dai contorni (ancora) sfumati, una nozione che ricomprende categorie di beni estremamente variegata ed eterogenea, talora ancora di incerta collocazione all'interno delle

---

<sup>18</sup> R. E DE ROSA, *Trammissibilità mortis causa del "patrimonio digitale"* in *Notariato*, 2021, 5, 495, p. 1 sostiene che tale espressione sarebbe comparsa per la prima volta in M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 10, 2064 quale traduzione della locuzione inglese "digital assets".

<sup>19</sup> Sul punto, A. VESTO, *Successione digitale e circolazione dei beni online in Diritto delle successioni e della famiglia*, Napoli, 2020 p. 74. L'Autrice afferma che «È un patrimonio difficile da descrivere compiutamente»; mentre A. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023, p.30, richiama le difficoltà che si sono incontrate nelle prime sentenze in materia, dovute proprio alla «[...] mancanza di un riferimento obiettivo della vicenda successoria». Ancora, F. MASTROBERNARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, p. 8 sostiene anch'egli che il patrimonio digitale «fatica a trovare una propria collocazione entro le fondamenta dell'architettura giuridica vigente»; nonché, R. E DE ROSA, *Trammissibilità mortis causa del "patrimonio digitale"* in *Notariato*, 2021, 5, 495, p. 1 afferma «[...] la nozione di "patrimonio digitale" [...] è polimorfa e complessa».



ordinarie categorie forniteci dalla tradizionale teoria dei beni, data la celerità con la quale il mondo attorno a noi si evolve e muta, inesorabile, e data la difficoltà (o l'impossibilità) del legislatore nel tenerne il passo. Possiamo, in ogni caso, affermare che, ad oggi, a ormai (quasi) ogni persona fa capo non solo un patrimonio nel senso tradizionalmente inteso, ma essa è anche titolare di un patrimonio cosiddetto digitale. Volendo, anche in questo caso, avanzare su un piano definitorio, potremmo genericamente affermare che è patrimonio digitale l'insieme di «tutti quei beni, di origine informatica, o che, pur generati in forma materiale e tangibile, vengono, poi, convertiti in *file* digitali e così conservati».<sup>20</sup> A sostegno di quanto rimarcato poc'anzi circa la carenza di una nozione unitaria di patrimonio digitale, quanto fornito a titolo di definizione non è da intendersi in maniera esaustiva e onnicomprensiva di quanto costituisce e confluisce nel patrimonio definito, appunto, come digitale, quanto meramente costituisce un tentativo di razionalizzazione ai fini del presente ragionamento. La stessa locuzione “patrimonio digitale” non indica, quantomeno a fini successori, un diverso ed autonomo patrimonio rispetto a quello tradizionale: semplicemente viene utilizzata dal giurista per praticità, per indicare quei soli beni legati al mondo informatico. Il *nomen iuris* non deve quindi trarre in inganno.

### 3. *I beni digitali*

Si è fatto, dunque, riferimento al concetto di “bene”. Procedendo, anche in questo caso, in una prospettiva di comparazione tra (la più

---

<sup>20</sup> Definizione estrapolata da F. MASTROBERNARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, p. 126

familiare) tradizionale disciplina e quella novella ed oggetto della presente analisi, si vuole ricordare come, ai sensi del Codice civile, vengano considerati “beni” «le cose che possono formare oggetto di diritti»<sup>21</sup>. Come ha affermato un illustre Autore<sup>22</sup>, ne consegue che è bene giuridico «qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente rilevante».

### 3.1. La nozione

Quanto ai beni cosiddetti digitali, tale espressione, “beni digitali”, si rivela essere di matrice anglosassone e viene resa in inglese come “*digital assets*”<sup>23</sup>, locuzione utilizzata per indicare tutte quelle rappresentazioni espresse nella forma digitale. È necessario il richiamo anche ad un altro termine inglese per comprendere più compiutamente la natura dei beni digitali, ossia al concetto di “*binary digit*”, più comunemente detto “*bit*”. Il linguaggio utilizzato nello spazio digitale è infatti un linguaggio composto di numeri e se il sistema di rappresentazione dei numeri da noi comunemente adottato nel mondo, per così dire, reale è il sistema decimale (o in base 10), nel mondo digitale, invece, per ragioni che definiremmo di “economia logica” dei moderni calcolatori, le informazioni e quindi i beni oggetto del presente studio sono invece rappresentati ricorrendo al sistema binario, ossia un sistema basato

---

<sup>21</sup> Art. 810 c.c.

<sup>22</sup> M. BIANCA, *Diritto civile - La proprietà*, II edizione, Milano, 2017 cita B. BIONDI, *I beni* in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1953

<sup>23</sup> J. LEE, *Death and Live Feeds: Privacy Protection in Fiduciary Access to Digital Assets* in *Columbia Business Law Review*, 2015, p. 649 - «Broadly defined, digital assets are anything someone owns in a digital file stored either on a device or elsewhere via contract with the owner (including everything online, or in the cloud)».

soltanto su 0 e 1 (e non invece su tutte e dieci le cifre)<sup>24</sup>. Sono quindi composti da *bit*, i *cloud*, gli *account*, le *e-mail*, le *password*, i beni elettronici acquistati in rete, le monete virtuali (*bitcoin* e criptovalute) e via discorrendo. Come spiega con estrema chiarezza l'Autore A. d'Arminio Monforte: «Tutto ciò che l'individuo legge, vede o ascolta attraverso qualsivoglia tipo di elaboratore elettronico [...], non è altro che la traduzione, effettuata dalla macchina ad esclusivo beneficio dell'utente, di una serie di 0 e 1»<sup>25</sup>

Ad oggi, tuttavia, la natura del *bit* costituisce ancora oggetto di dubbio. Infatti, una parte della giurisprudenza<sup>26</sup> tende a considerarlo quale bene materiale, essendo possibile, per mezzo delle tecnologie che abbiamo a disposizione, individuarlo fisicamente. Al contrario, vi è un altro orientamento<sup>27</sup> che propende invece nel senso dell'immaterialità, ritenendo il *bit* non suscettibile di apprensione.

Allo stesso modo (e forse non potrebbe essere altrimenti) si hanno tutt'ora alcune incertezze circa l'esatta definizione di bene digitale: infatti, il legislatore, sia nazionale sia europeo<sup>28</sup>, non ha ancora elaborato una definizione, legislativa, appunto, di bene digitale<sup>29</sup>. Per tentare di fornire, in questa sede, una definizione, possiamo tuttavia ricorrere alla

---

<sup>24</sup> G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, III edizione, Torino, 2016 pp. 70-71

<sup>25</sup> A. D'ARMINIO MONFORTE, *La successione nel patrimonio digitale*, Pisa, 2020 p. 40

<sup>26</sup> Cass. pen. SS. UU. 24 aprile 2008, n. 18253, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4031.

<sup>27</sup> Cass. pen. 10 giugno 2015, n. 24617, in C.E.D., n. 264094.

<sup>28</sup> Con riferimento al legislatore europeo, va rammentato il suo intervento in materia, nello specifico in relazione al diritto dei consumatori. Ciò è rilevante anche ai fini del presente studio. Infatti, il legislatore europeo è andato definendo i contenuti digitali, come «dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo» (Direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio) e ancora, sono stati definiti i beni con elementi digitali come «beni mobili materiali che contengono o che si connettono necessariamente con un contenuto digitale o con un servizio digitale».

<sup>29</sup> F. MASTROBERNARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, p. 17; I. MASPES, *Morte "digitale" e persistenza dei diritti oltre la vita della persona fisica in Giurisprudenza italiana*, Luglio, 2021, p. 1603